



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Tit. VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2 - Ai sensi dell'art. 107, 3 comma , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

3 - Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria nel rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4 - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e

l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale.

5 - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia di servizi pubblici locali, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Art. 3

Responsabilità

1- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2 - Chiunque **provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde** secondo quanto previsto dal Tit. IX dei Libri IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente..

Art, 4

Facoltà di disporre del cadavere, funerali ed epigrafi

1 - Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo sia stata espressa. In difetto, possono disporre i famigliari più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

2 - Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c) **il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione; a tal fine il Comune può avvalersi di imprese di onoranze funebri garantendo criteri di rotazione tra gli operatori del settore;**
- d) **l'inumazione in campo comune o in altra collocazione disposta dal Responsabile del Servizio competente per Comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;**
- e) **le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;**
- f) **la deposizione delle ossa in ossario comune;**
- g) **Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.**

3. Lo stato di indigenza o di bisogno, di cui al comma precedente, è dichiarato dal Responsabile del servizio competente, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune o sulla base di elementi acquisiti da altri soggetti. In tali casi gli oneri saranno a carico del Comune secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26 art. 1 c. 7-bis.

4. I costi relativi a servizi di competenza del Comune sono a carico del medesimo.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

6. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

- 1 - Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale o nel Cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna, per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 7

Depositi di osservazione ed obitori

1 - Il Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 19/ 2004, provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2 - Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dall'Autorità competente in materia.

3 - Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4 - Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 19/2004.

5 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int.

6 - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Art. 8

Deposizione della salma nel feretro

- 1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
- 2 - In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4 - Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5 - Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9

Verifica e chiusura feretri

- 1 - La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2 - All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.**
- 3 - Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 (per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa).
- 4 - In particolare deve essere accertata la stessa rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 10

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.90, n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.09.1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune e all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) precedente, nonché gli artt. 27,28 e 29 del DPR 10.09.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10.09.1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. a) per trasporti interni al Comune del decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b), in ogni altro caso.

2 - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) precedente.

3 - Se una salma, già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5 - Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10.09.1990, n. 285.

6 - Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

7 - E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 11

Fornitura gratuita dei feretri

1 - Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.

2 - Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio competente, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune o sulla base di elementi acquisiti da altri soggetti. In tali casi gli oneri saranno a carico del Comune secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26 art. 1 c. 7-bis.

Art. 12

Piastrina di riconoscimento

1 - Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2 - Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene solo l'indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3 - Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13

Modalità del trasporto e percorso

1 - I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2 - Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma del luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre preventiva autorizzazione del Sindaco.

4 - Ove i cortei, per il prolungamento dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5 - Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6 - Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

7 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Art. 14

Gestione del servizio di trasporti funebri

1 - Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre viene esercitato mediante concessione a ditte terze specializzate nel settore

2 - La concessione del servizio viene rilasciata a favore delle ditte in possesso dei requisiti tecnici secondo la normativa vigente nonché secondo le condizioni fissate dall'Ente.

3 - Da parte dei privati non titolari di concessione, pertanto non può essere esercitato alcun trasporto funebre, salvo quanto previsto dal successivo com. 6.

4 - Per ogni singolo trasporto funebre è dovuto all'Ente un diritto fisso nella misura stabilita da apposita tariffa **stabilita dalla Giunta Comunale.**

5 - Quando la salma per opera di terzi autorizzati è trasportata in altro Comune o Stato o da altro Comune o Stato, il trasporto è ugualmente soggetto alla tariffa di cui al comma 4.

6 - Sono esentati dal diritto fisso di cui al comma 4, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, le Amministrazioni Militari, le Congregazioni, Confraternite riconosciute come enti morali, per i trasporti di salme, rispettivamente di militari, dei propri soci, da eseguirsi con mezzi propri.

7 - Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, ai sensi della vigente normativa.

Art. 15

Trasporti gratuiti e a pagamento

1 - I trasporti funebri sono a carico dei famigliari e/o eredi del defunto salvo i casi di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.

2 - Lo stato di indigenza o di bisogno, di cui al comma precedente, è dichiarato dal Responsabile del servizio competente, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune o sulla base di elementi acquisiti da altri soggetti. In tali casi gli oneri saranno a carico del Comune secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26 art. 1 c. 7-bis

Art. 16

Orario dei trasporti

1 - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità e i percorsi consentiti.

2 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3 - I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 17

Norme generali per i trasporti

1 - In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2 - Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3 - Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di

polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o aereo, il documento di cui all'art. 21 deve restare in consegna al vettore.

4 - Il trasporto da Comune a Comune da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 18 *Riti religiosi*

1 - I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si confermano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 19 *Trasferimento di salme senza funerale*

1 - Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, aventi le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2 - Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3 - Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4 - I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo o con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa..

5 - I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed il trasporto al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 20 *Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività*

1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo , quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2 - Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4 - Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 21

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1 - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto e a seguito di domanda degli interessati.

2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3 - Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 9.

4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5 - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6 - In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 14.

7 - Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservante le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.

8 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 22

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1 - Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 23

Trasporti all'estero o dall'estero

1 - Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 27 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 24

Trasporti di ceneri e resti

1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2 - Se il trasporto è da e per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

3 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5 - Le ceneri devono essere raccolte in urne, sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Art. 25

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1 - Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di disinfestazione.

2 - L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dai Dirigenti dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

Art. 26

Elenco cimiteri

1 - Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265 il Comune provvede al Servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:

- Capoluogo

- Roncole Verdi - S.Andrea - Samboseto - Frescarolo - S.Rocco - Semoriva - Spigarolo;

Art. 27

Disposizioni generali - Vigilanza

1 - E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 10.09.1990, n. 285 e **delle eventuali norme regionali.**

2 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco **che li espleta mediante il personale comunale.**

3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. **31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

4 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5 - Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10.09.1990, n. 285.

6 - Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

7 - Eventuali problematiche igienico-sanitarie verranno segnalate alla U.O. Igiene e Sanità pubblica territorialmente competente per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 28

Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri del Comune, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che abbiano avuto in vita la residenza nel Comune per un periodo non inferiore a 5 anni;
- d) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che non abbiano i requisiti di cui ai commi precedenti, ma che abbiano nei cimiteri del Comune la salma di almeno un parente tra i seguenti: nonni, genitori, coniuge, fratello, sorella, figli, nipoti in linea retta. In questo caso si applica ai costi di concessione una maggiorazione del 25%;
- e) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che non abbiano i requisiti di cui ai commi precedenti, ma che abbiano residente nel Comune un parente tra i seguenti: nonni, genitori, coniuge, fratello, sorella, figli, nipoti in linea retta. In questo caso si applica ai costi di concessione una maggiorazione del 25%;

- f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29

Disposizioni generali

- 1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alla inumazioni ordinarie decennali.
- 2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.09.1990, n. 285.
- 3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.09.1990, n. 285.
- 4 - Il provvedimento abilitativo determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.09.1990, n. 285.

Art. 30

Piano regolatore cimiteriale

- 1 - Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. **come previsto dal Regolamento regionale 23/05/2006 n. 4.**
- 2 - Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda USL. Si applica l'art. 139 del D.lvo 267/2000.
- 3 - Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale
- b) sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da
- c) formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
- d) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- e) la dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- f) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere
- g) possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle
- h) aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari
- i) adottati;
- j) e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente
- k) e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- l) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio
- m) per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4 - Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazione individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (arcate di loculi)
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune (una serie di loculi destinati all'accoglimento delle urne cinerarie);

5 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

6 - Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

7 - Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

8 - Presso gli Uffici Comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31

Inumazione

- 1 - Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni, non rinnovabile.
- 2 - Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
- 3 - Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in modo continuativo.
- 4 - Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento
- 5 - Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
- 6 - Le fosse per le inumazioni di cadaveri di oltre 10 anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m. 2 la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
- 7 - Le fosse per i cadaveri dei fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda a m. 2, la lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
- 8 - Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 32
Cippo

1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune. costituito da materiale resistenti agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2 - Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3 - A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4 - La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5 - In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 69 del DPR 10.09.1990, n. 285.

Art. 33
Tumulazione

1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune **o dai concessionari** in aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3 - Ogni nuova sepoltura o sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza ml. 2,25, altezza ml. 0,70 e larghezza ml. 0,75.

4 - A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990, n. 285.

5 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10.09.1990, n. 285.

Art. 34

Tumulazione provvisoria

1 - La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- c) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;

2 - La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè non superiore a tre anni. Il canone è determinato su base annuale, l'importo sarà fissato con apposita deliberazione.

3 - Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con spesa a carico dei familiari. Tale salma una volta inumata, potrà essere nuovamente tumulata solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

4 - E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

5 - E' vietata qualsiasi forma di tumulazione provvisoria anche presso Cappelle private qualora il Comune abbia disponibilità di loculi.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35

Esumazione Ordinarie

1 - Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 28 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.

2 - Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).

3 – **Il personale che esegue l'esumazione**, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

4 - Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà, **su richiesta degli aventi diritto, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria:**

a) **permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;**

b) **essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile, per un ulteriore periodo di 5 anni oppure per 2 anni qualora si faccia ricorso a sostanze biodegradanti (Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998);**

c) **essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.**

d) **essere avviato a tumulazione nel rispetto della normativa in materia e di quanto previsto dal presente regolamento.**

5 - Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento **e sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.**

6. In caso di irreperibilità dei familiari, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso presso l'Albo pretorio, il Comune autorizza l'esumazione dei resti mortali e la collocazione in ossario comune.

7. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Art. 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1 - E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2 - Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di **elenchi e/o** tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3 - L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 37

Esumazione straordinaria

1 - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

2 - Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10.09.1990, n. 285.

3 - Le esumazioni straordinarie sono da eseguirsi nel rispetto dell'art. 12 legge regionale n.19 del 29 luglio 2004.

4 - Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

5 - Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6 - Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato.

7 - Le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale

Art. 38

Estumulazioni

1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e **straordinarie e sono soggette al pagamento delle tariffe vigenti al momento dell'operazione.**

2 - Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.

3 - Se all'atto della tumulazione la durata residua della concessione risulta inferiore al periodo minimo previsto di tumulazione pari a 30 anni, è possibile il prolungamento della durata dell'originaria concessione per il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto periodo con la relativa integrazione economica calcolata sulla base delle tariffe vigenti in quel momento. Tale prolungamento non costituisce rinnovo della concessione.

4 - L'atto di prolungamento dell'originale concessione sarà rilasciato ai familiari aventi titolo.

5 - Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, **prima della scadenza della concessione;**
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- c) per trasferimento da un avello ad altro avello. Nei primi 20 anni dalla data di morte è possibile trasferire la salma da un avello ad altro avello.

6 - I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7 - I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8 - Se il cadavere stumulato non è in condizione di completa mineralizzazione, salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

9 - A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

10 - Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

11 - Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31.07.98 Ministero della Sanità.

Art. 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1 - Le esumazioni **ed estumulazioni** ordinarie sono **sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.**

2 - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono **sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.** al pagamento della sopra prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni.

4 - **Nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso si applica quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento;**

Art. 40

Destinazione dei resti mortali

1. **Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che si rinvencono decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccogliarli e deporli in cellette ossario, loculi o tombe di famiglia avuti in concessione.**

2. **In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990.**

3. Le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali sono identificati e trattati ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

4. E' consentita la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei ai sensi e con le procedure stabilite dalla Circolare del Ministero della Sanità, n. 10/98 e della Legge Regionale n. 19 del 2004.

Art. 41

Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1 - I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati e smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parti del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2 - Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

3 - Gli oggetti richiesti o rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

4 - Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42

Disponibilità dei materiali

1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passeranno in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2 - Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3 - Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parente od entro il II° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intenda riutilizzarli.

4 - Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5 - Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6 - Le opere aventi valore artistico o storico sono conservati dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 43

Servizio pubblico di cremazione

1 - La cremazione è servizio pubblico, rientrante nelle competenze comunali, in virtù del combinato disposto dell'art. 12, 4° comma del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 e dall'art. 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 ed a norma dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 44
Crematorio

1 - Sul territorio del Comune non è presente un impianto di cremazione e conseguentemente per procedere alla cremazione le salme sono avviate verso altri Comuni-

Art. 45
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso o del Comune ove è tumulato il cadavere, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato o documento attestante l'iscrizione al momento del decesso ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e, in difetto, dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) certificato in carta libera del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

2. La domanda di cremazione è indirizzata al Sindaco ed è soggetta all'imposta di bollo.

3. Per la cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri non è necessaria la documentazione sanitaria di cui ai punti c) e d).

4. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o resti mortali che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'Azienda USL segnalare al Comune tali circostanze.

5. Per la cremazione di stranieri occorre una dichiarazione dell'Autorità Consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

6. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute nel proprio territorio o ivi sepolte. 7. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 11 della L.R. 19/2004.

7 - Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 46

Urne cinerarie

1 - Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2 - Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3 - A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaio, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

4 - E' consentito il collocamento dell'urna contenente le ceneri anche in loculo ove sia stato o debba essere tumulato un altro cadavere.

5 - Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del DPR 285/1990.

6 - Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7 - La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile così come disposto dall'art. 81 del D.P.R. 285/90.

Art. 47
Dispersione delle ceneri

1 - La dispersione delle ceneri avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alle leggi regionali vigenti.

2 - La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale.

3 - La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

4 - La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:

- a) le generalità del richiedente avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;**
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;**
- c) le generalità della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.**
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.**

5. La dispersione delle ceneri, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in mare ad almeno mezzo miglio dalla costa;**
- b) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 o da qualsiasi insediamento;**
- c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;**
- d) nei laghi e nei fiumi nei purché liberi da manufatti o da natanti, previa autorizzazione dell'Ente competente;**
- e) all'interno dei Cimiteri nelle aree eventualmente individuate a tale scopo.**

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

Art. 48
Affido personale delle ceneri

1. L'affido personale delle ceneri è disposto in seguito a manifestazione di volontà del defunto di affidare e conservare le proprie ceneri ad una specifica persona o genericamente alla famiglia; tale scelta può risultare da:

- a) sua disposizione testamentaria;
- b) sua dichiarazione autografa;
- c) sua dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione ritualmente resa davanti a pubblico ufficiale dal coniuge e da tutti i congiunti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico, la cui firma sia appositamente autenticata.

2 - La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione dei resti mortali derivanti da operazioni di esumazione e di estumulazione.

3 - I soggetti che vogliono richiedere l'affidamento presentano al Comune, ove l'urna verrà stabilmente collocata, richiesta di affidamento personale, per la quale è dovuta l'imposta di bollo, che dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del defunto;
- b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
- c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

4 - L'affido delle ceneri è disposto per mezzo di autorizzazione in bollo rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

5 - Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario. La variazione di indirizzo all'interno del Comune comporta la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, con la conseguente necessità di autorizzazione al trasporto.

6 - Ogni affidamento di urna cineraria ed ogni variazione successiva devono essere registrati, presso l'Ufficio di Stato Civile, con l'indicazione:

- a) dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;

- b) le variazioni intervenute sul luogo di conservazione e relativo indirizzo;**
- c) per i recessi dall'affidamento: del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;**
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.**

7 - L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all'affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro Comune, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

8 - In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà essere consegnata al cimitero.

Articolo 49 –
Caratteristiche tecniche e modalità di conservazione dell'urna

1 - L'urna è costituita da materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Se destinata alla collocazione in cellette ossario o in altra sepoltura privata già in concessione, dovrà essere di dimensioni adeguate.

2 - L'urna potrà essere collocata anche presso abitazione privata. In caso di collocazione all'esterno dell'abitazione, la nicchia contenente l'urna deve essere posizionata in area privata opportunamente recintata e deve essere ancorata al muro o al pavimento. È necessario preliminarmente presentare apposito progetto del manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le distanze dal confine e sia garantita la non visibilità dalla pubblica via.

3 - Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve comunicarlo al Comune territorialmente competente e conferirle in una celletta ossario o al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero a sua scelta.

4 - L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia sia dal punto di vista igienico-sanitario sia garantendo che l'urna non venga profanata. È vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli. L'urna non può essere affidata a terzi. Tali prescrizioni sono esplicitate nell'atto di affido.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 50

Orario

- 1 - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2 - L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4 - L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 51

Disciplina dell'ingresso

- 1 - Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2 - E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, **ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;**
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso **o in condizioni comunque contrarie alle più elementari norme morali e di decoro;**
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
- 3 - Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
- 4 - E' ammessa la circolazione di veicoli privati solo nel caso di introduzione e deposito materiale di costruzione.

Art. 52
Divieti speciali

1 - Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) **consumare cibi**, fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati **ad esclusione degli ausili alla deambulazione**;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere delle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,
- f) accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri.
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari.
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati.
- k) l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di
- n) estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile di Polizia Mortuaria.
- o) qualsiasi attività commerciale.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente **adiacente** al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3 - Chiunque tenesse, all'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 53
Riti funebri

1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2 - Per le celebrazioni che possono da luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria.

3 - L'accompagnamento musicale del feretro è consentito purché non in contrasto con le caratteristiche e la destinazione del luogo.

Art. 54

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1 - Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2 - Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3 - Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4 - Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5 - Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6 - La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al coniuge o in mancanza di questi, ai parenti e agli affini più prossimi al defunto.

7 - Sono vietate decorazioni facilmente reperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8 - Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 55

Fiori e piante ornamentali

1 - Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2 - In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 56

Materiali ornamentali

1 - Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2 - Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero e che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3 - I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4 - Valgono per la disponibilità i materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE DI CONCESSIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 57
Sepulture private

1 - Per le sepolture private è concesso secondo le disponibilità e le risultanze della planimetria di cui all'art. 54 del DPR citato, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2 - Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. **La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.**

3 - Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a spese e cura di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a) sepolture individuali (loculi ossari, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti).

5 - Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento **delle canone di cui all'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.**

6 - Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10.09.1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7 - La concessione, è stipulata secondo le normative di leggi vigenti, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune.

9 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione.
- il numero di posti salma realizzati o realizzabili.
- la durata.
- la/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività il Legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione(sepolcro gentilizio o familiare).
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro.

Art. 58

Durata delle concessioni e rinnovi

1 - Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285.

2 - La durata è fissata:

- a) in anni 60, per aree per la costruzione di sepolcri di famiglia e **collettività** per inumazione;
- b) in anni 60, per aree per la costruzione di sepolcri di famiglia e **collettività** per tumulazione;
- c) in anni 99, per la costruzione di cappelle di famiglia;
- d) in anni 30, di cellette ossario per la tumulazione di resti mortali o ceneri;
- e) in anni 99, per loculi contenenti le spoglie di caduti in guerra;
- f) in anni 30, di loculi predisposti dal Comune **salvo quanto disposto dall'art, 38 c.3.**

3 - Alla concessione di cui alla lettera f) scaduta, è consentito, **a richiesta degli interessati**, un unico rinnovo per un periodo di anni 20, **dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa in vigore alla scadenza del periodo di concessione.** con intestazione alla salma già tumulata, in mancanza del rinnovo suddetto il loculo ritorna a piena disponibilità del Comune.

4 - Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

5 - L'acquisizione di avelli in riserva da parte di persone ancora viventi è possibile solo al compimento del 70° anno di età.

Art. 59

Modalità di concessione

1 - I loculi sono disposti in file orizzontali. Per ogni fila il Comune fissa la tariffa di concessione.

2 - Il richiedente per il proprio defunto, può scegliere la fila, ove è collocato il loculo, in base alle tariffe fissate.

3 - Per ogni fila, è possibile assegnare loculi ai richiedenti in vita alle seguenti condizioni:

- a) che il richiedente vivente abbia compiuto il 70° anno di età;
- b) che il richiedente vivente intenda acquisire un loculo immediatamente vicino a quello di un parente di 1° grado già defunto o coniuge;

4 - Verificato il numero esatto dei loculi esistenti liberi nel cimitero, divisi per fila, il responsabile del procedimento può assegnare in concessione loculi ai soggetti richiedenti in vita, nella misura massima del 35% dei loculi esistenti per fila, il restante 65% va riservato alle concessione per soggetti defunti.

5 - In caso di carenza di loculi, l'Amministrazione può sospendere la concessione di loculi a riserva, anche limitatamente a singoli cimiteri.

6 - Per ottenere la concessione l'interessato deve produrre regolare istanza, in bollo, al Sindaco, con l'indicazione degli estremi dell'avello scelto (arcata, fila e numero), delle generalità della salma da tumularsi e corredata della bolletta comprovante l'effettuato versamento nella cassa comunale dello stesso a norma della tariffa. la concessione dell'avello si farà constare da apposito contratto le cui spese di bollo, tasse, registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario.

7 - La cappella viene venduta in proprietà agli acquirenti su terreno demaniale dato in concessione per 99 anni rinnovabili. Nel caso, allo scadere dei 99 anni, il concessionario non proceda al rinnovo, l'Amministrazione rientra nella disponibilità del manufatto.

8 - La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

9 - La concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Art. 60

Uso delle sepolture private

1 - Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2 - Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.09.1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterali, ampliata ed affini, fino al IV° grado.

3 - La famiglia del concessionario è da intendersi composta, con riferimento al concessionario, da:

- **coniuge;**
- **figli e loro coniugi;**
- **nipoti in linea retta e loro coniugi;**
- **pronipoti in linea retta e loro coniugi;**
- **genitori;**
- **nonni e bisnonni;**
- **fratelli, sorelle e loro coniugi;**
- **nipoti in via collaterale e loro coniugi;**
- **zii e loro coniugi sia del ramo paterno che materno;**
- **genitori del coniuge;**
- **fratelli e sorelle del coniuge;**
- **nonni del coniuge.**

4. Ai coniugi sono equiparati i conviventi more uxorio e le unioni civili.

5 - Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal **concessionario** del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

6 - Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della Legge

04.01.1968, n. 15, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.

7 - I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 6° comma.

8 - L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 04.01.1968, n. 15, dal fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria. la sepoltura potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

9 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

10 - Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

11 - Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 61

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1 - I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione e senza recare alcun pericolo all'incolumità pubblica, pena la decadenza della concessione secondo quanto previsto dall'articolo 72 del presente regolamento.

2 - Le manutenzioni delle sepolture costruite da privati sono a totale carico del concessionario o relativi eredi.

3 - La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene, compresa la manutenzione delle lapidi e dei relativi sistemi di fissaggio.

4 - Qualora la manutenzione delle sepolture private fosse trascurata o si manifestassero lesioni tali da rendere necessaria una riparazione, il concessionario o i

suoi eredi saranno obbligati ad ottemperare alle ingiunzioni del Comune notificate nei modi di legge.

5 - Nel caso che a tali manutenzioni, per esigenze di sicurezza o per contiguità con altre parti del cimitero, provvedesse il Comune, i concessionari saranno tenuti a concorrere al rimborso delle spese sostenute.

Art. 62

Costruzione dell'opera - Termini

1 - Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 57, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 70 ed all'esecuzione delle opere relative entro tre anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2 - Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 63

Divisioni, subentri

1 - Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2 - La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3 - Nelle stesse forme e modalità e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4 - Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5 - La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6 - Con atto pubblico o scrittura privata autentica, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7 - In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 60 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8 - L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 60 che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9 - Trascorso il termine di (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11 - Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

13 - E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 64

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 30 anni.

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma con riferimento al prezzo vigente al momento dell'estumulazione o della rinuncia pari a:

1° anno =	50%	del prezzo tariffa	in vigore all'atto della retrocessione.
dal 2° al 5° anno =	30%	“ “ “ “	
dal 6° al 10° anno =	18%	“ “ “ “	
dal 11° al 20° anno =	10%	“ “ “ “	
dal 21° al 28° anno =	03%	“ “ “ “	
dopo il 28° anno =		nessun rimborso	

2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Art. 65

Retrocessione a favore del comune

a) - Aree libere

Il concessionario di aree per cappella di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti termini per la scadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione e alla restituzione del deposito cauzionale.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al IV° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

b) - Aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

c) - Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al comune, che se accetta, corrisponderà la cifra, stabilita di volta in volta secondo le condizioni, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le sepolture di famiglia, retrocesse al comune, possono così essere oggetto di apposita concessione secondo le seguenti priorità:

- a) nei confronti di parenti o affini, oltre il quarto grado dei titolari operanti la retrocessione;
- b) a soggetti su cui si è espresso il gradimento dei titolari operanti la retrocessione.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione, per la durata di anni 30, di cellette ossario, da utilizzare per la tumulazione dei resti mortali, solo nel caso in cui durante le operazioni di estumulazione/esumazione non si sia riscontrata la presenza di resti. Il mancato ritrovamento dei resti dovrà risultare da dichiarazione redatta dalla Ditta incaricata per l'esecuzione delle operazioni. In tal caso spetterà al richiedente, rinunciatario della concessione della celletta ossario, il rimborso della somma, a suo tempo corrisposta al Comune.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 66

Revoca

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2 - Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 67 *Decadenza*

- 1 - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 63 penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 62, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 61;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionari o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3 - In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4 - La dichiarazione di decadenza, viene disposta a norma dei precedenti commi, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti..

Art. 68 *Provvedimenti conseguenti la decadenza*

1 - Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

2 – Successivamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà, **se necessario**, per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 69
Estinzione

1 - Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 62, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 sett. 1990, n. 285.

2 - Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3 - Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 70
Accesso al cimitero

1 - Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2 - Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'ufficio Tecnico del comune da rilasciarsi dietro domanda

corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatte salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3 - L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo **art. 67** o la stipula di una polizza assicurativa.

4 - Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, cornici, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5 - E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 54 in quanto compatibili.

Art. 71

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1 - I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.09.1990, n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro

3 - Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

4 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5 - Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

6 - In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7 - Le autorizzazione ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8 - Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

9 - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

Art. 72

Responsabilità - Deposito cauzionale

1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale **stabilita dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune a garanzia per eventuali danni. Il deposito cauzionale può essere sostituito, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, con idonea polizza fidejussoria.**

3 - **Il concessionario è tenuto al rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. A tal fine, dovrà essere anticipatamente versata una somma forfettaria stabilita dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di concerto col Responsabile dei Servizi cimiteriali.**

Art. 73

Recinzione aree - Materiali di scavo

1 - Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2 - E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Capo Ufficio Tecnico.

3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e

l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno o ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 74

Introduzione e deposito di materiali

1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3 - Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4 - Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 75

Orario di lavoro

1 - L'orario di lavoro per le imprese operanti nei cimiteri è fissato dal Capo Ufficio Tecnico, **sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.**

2 - E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria **e in concomitanza con servizi funebri qualora i lavori possano arrecare disturbo allo svolgimento delle funzioni.**

Art. 76

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Durante il periodo di commemorazione dei defunti, le imprese operanti nei cimiteri devono sospendere tutte le lavorazioni e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, laddove ritenuto necessario dal Responsabile di Polizia Mortuaria, di concerto con l'Ufficio tecnico.

Art. 77
Vigilanza

1 - Il **Responsabile** dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2 - L'ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale **o lo svincolo della polizza fidejussoriadi** cui agli artt. 70 e 72.

Art. 78
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1 - Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. **nonché a segnalare al responsabile di Polizia Mortuaria ogni violazione di cui venissero a conoscenza.**

2 - Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo **e del servizio svolto;**
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 79

Funzioni - Licenza

1 - Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici Comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b. fornire feretri e gli accessori relativi;
- c. occuparsi della salma;
- d. effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2 - Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 80

Divieti

1 - E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servirsi in modo molesto e inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1 - All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2 - Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 82

Catasto cimiteriale

1 - Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle disposizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato **Catasto cimiteriale**, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2 - Il **Catasto cimiteriale** è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.

3 - Ad ogni posizione in **catasto cimiteriale** corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriali.

4 – Sul **catasto cimiteriale** viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriali.

5 – Il **Catasto cimiteriale** deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 83

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1 - Il personale addetto **al servizio necroscopico** è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10/09:1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2 - Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3 - In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del **catasto cimiteriale**.

Art. 84

Schedario dei defunti

1 - Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.

2 - Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 77, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei

defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimiero stesso.

3 - In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto:
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 82.

Art. 85

Scadenziario delle concessioni

1 - Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il 15 ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1 - Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, purchè successivi al DPR 285/90.

2 - Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3 - Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4 - Gli adempimenti di cui all'art. 63, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

5 - Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 87

Cautele

1 - Chi demanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicoli, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2 - In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3 - Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti e non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 88

Dipendente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1 - Ai sensi dell'art. 107 del D.lvo 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione nella Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2 - Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su direttive oggetto di deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, del D.lvo 267/2000.

Art. 89

Concessioni pregresse

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 87 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
Rimane tuttavia la clausola che per esigenze cimiteriali i loculi concessi a suo tempo, in perpetuità si ritengono decaduti dopo 50 anni dalla data della concessione.

Art. 90

Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1 - Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 91

Disposizioni penali

Nei confronti dei contravventori alle prescrizioni del presente Regolamento, quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, saranno applicate in materia penale, le vigenti disposizioni.

Art. 92

Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e **regionali** in vigore:

- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990)
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- D.P.R. n. 396/2000 "Regolamento dello Stato civile"
- Legge n. 578 del 29/12/1993 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte"
- D.M. n. 582 del 22/8/1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"

- T.U. leggi sanitarie R.D. 1265 del 27/7/1934
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993)
- Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998)
- Legge regionale n. 19 del 29-07-2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”
- Regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4 “Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004”.

E' abrogato ogni altra disposizioni incompatibile o contraria alle disposizioni del predetto regolamento.